

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 APRILE 2002

(Notturna)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1299) Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari
(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
AYALA (DS-U)	5
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	5
* FASSONE (DS-U), f.f. relatore	3, 4
* VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	4, 5
ZANCAN (Verdi-U)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1299) *Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1299, sospesa nella seduta pomeridiana odierna.

Comunico che il relatore, senatore Calvi, non potendo partecipare alla seduta per improrogabili impegni, sarà sostituito dal senatore Fassone.

Preliminarmente ringrazio i presidenti Pastore e Azzollini e tutti i componenti delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a per avere consentito, esprimendo i pareri di merito, che si svolgesse questa seduta per varare il provvedimento in titolo.

Do quindi lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, osservando che il principio della precostituzione per legge del giudice naturale dovrebbe essere realizzato in un quadro di sostanziale certezza. Il meccanismo di proroga è desumibile sia dalla legislazione vigente sia dall'integrazione che ne deriva per effetto delle disposizioni in esame, ma sembra rappresentare, a tale stregua, il limite massimo di tollerabilità costituzionale.».

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente:

«La Commissione bilancio e programmazione economica esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. Esprime invece parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1.».

L'opportunità di varare con gran rapidità il provvedimento in esame è stata espressa da parte di numerosi colleghi nel corso della discussione generale, che dichiaro conclusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Fassone.

FASSONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, anch'io non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato l'emendamento 1.1. Invito il presentatore ad illustrarlo, ricordando che su di esso la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE, *f.f. relatore*. Presidente, non ho particolare affezione per l'emendamento 1.1 per il quale né io né altri ci batteremo alla baionetta. L'unica affezione è il residuo di un desiderio di varare norme che siano, per quanto possibile, coerenti al loro interno.

Il disegno di legge che stiamo ora esaminando intende ribadire un principio già presente nel nostro ordinamento, ossia che, per quanto è possibile, il giudice porta a compimento i processi che si sono incardinati davanti al giudice stesso. In sostanza, tale principio mira ad evitare sprechi conseguenti a rinnovazioni di dibattimenti nei quali il principio fondamentale del contraddittorio è stato rispettato e varia unicamente la composizione del giudice per cause accidentali.

Detto principio ha già trovato applicazione nell'articolo 6 della legge n. 48 del 13 febbraio del 2001, a proposito dei magistrati distrettuali, che si è spinto molto più in là, tant'è vero che non solo non ha previsto una distinzione tra l'interno e l'esterno del distretto, ma anche in ordine ai titoli di reato. Anche in questo caso si trattava di un'applicazione di magistrati.

Un'altra applicazione del principio è prevista nell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, che contempla la possibilità per il Ministro di procrastinare il trasferimento di un magistrato quando le esigenze dell'ufficio *a quo* lo richiedono: questo è un principio generale.

Non insisto affatto – come non ho insistito presentando emendamenti – sulla richiesta di estendere l'ambito dei delitti di grande importanza, ai quali applicare il principio. Capisco che sia una scelta di politica e che questo possa comportare degli oneri che appesantirebbero il nostro discorso. Comunque, comprendendo l'esigenza di un'approvazione tempestiva del provvedimento, non ho ritenuto opportuno presentare un emendamento in tal senso.

L'altra esigenza rappresentata però mi sembra corrispondente ad una necessità di coerenza della legge, perché non c'è motivo di distinguere se l'applicazione avvenga all'interno o all'esterno del distretto. L'unica obiezione, che apprendo ora e che è formalizzata dalla Commissione bilancio, mi sembra non colga nel segno. Come ho già avuto modo di ricordare, e ora ripeto unicamente perché rimanga traccia, l'articolo 23 della legge n. 4 del 2001 prevede che l'indennità di missione sia riconosciuta soltanto ai magistrati applicati in altro distretto. Quindi, ai magistrati applicati all'interno del distretto non è riconosciuta l'indennità di missione, che è quella che porterebbe un aggravio finanziario. Per questo, non essendoci quell'aggravio che giustifica l'obiezione, a mio giudizio l'emendamento 1.1 può essere accolto.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 anche perché, come già il Presidente ha sostenuto nel corso della discussione pomeridiana, il provvedimento è mirato a risolvere situazioni molto particolari. Infatti, come si evince dalla scheda tecnica, riguarda solo cinque magistrati. Dilatare tale previsione dalla sola previsione relativa a magistrati di applicazione extradistrettuale addirittura ai magistrati in applicazione infradistrettuale ne estenderebbe gli effetti ad una platea di magistrati assolutamente superiore a quella prevista. Si introdurrebbe una previsione assolutamente diversa rispetto al limitato obiettivo che con il provvedimento in esame s'intende perseguire.

Sulla materia si potrà eventualmente intervenire in via complessiva con altro disegno di legge che non necessiterà di essere approvato con l'urgenza che impone il provvedimento oggi in esame.

ZANCAN. (*Verdi-U*). Presidente, mutuando da un intervento svolto oggi in Assemblea dal Sottosegretario, mi convince la giustezza dell'emendamento presentato dal senatore Fassone. Pensare che vi sia un provvedimento legislativo *ad personam* è una contraddizione in termini che non mi convince. Pertanto, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1.1.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 1.1, per le stesse ragioni brillantemente illustrate dal collega Zancan. Dal punto di vista teorico i provvedimenti *ad personam*, pur rientrando nella logica degli interventi governativi, non ci convincono.

AYALA (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 1.1, concordato su quanto ha chiarito il presentatore. Forse la 5^a Commissione, come a tutti può capitare, non ha percepito il preciso senso della refluenza sull'erario generata dalla proposta in discussione. Non essendo prevista alcuna indennità nell'ipotesi di applicazioni infradistrettuali, mi domando quale ipotesi di violazione dell'articolo 81 della Costituzione possa essere rilevata. Questa incomprendenza è probabilmente derivante dalla difficoltà di capire quanto rilevato. Mi auguro che la 5^a Commissione abbia ragione, anche se sinceramente non credo che in questo caso sia così.

Premesso quanto sopra, concordo con l'esigenza prospettata dal sottosegretario Vietti. La norma in esame – come è ben chiaro a tutti noi – è dedicata a cinque collegi particolari: va benissimo, lo abbiamo fatto altre volte. Abbiamo anche approvato leggi per singoli processi (strage di Brescia o attentato di Ustica); il discorso sarebbe lungo. Non era bello allora, non è bello ora. In quelle occasioni le esigenze furono ritenute prevalenti e il Parlamento adottò quei provvedimenti. Pertanto, possiamo analogamente comportarci anche questa sera.

L'emendamento 1.1 meriterebbe di essere accolto in quanto, essendo a costo zero e non snaturando in alcun modo il testo, probabilmente potrebbe sollevare il Governo dalla necessità di dover ricorrere ad un prov-

vedimento analogo nell'ipotesi (che non è da escludere affatto, in linea di principio) in cui la situazione verificatasi nei confronti di cinque applicazioni extradistrettuali dovesse riscontrarsi, in relazione magari ad un processo molto importante, in merito ad un'applicazione infradistrettuale. Sarebbe quindi una buona occasione per inserire anche questa previsione che forse solleverà il Governo dalla necessità di adottare un altro provvedimento ed il Parlamento dal dover ancora una volta legiferare per un singolo caso.

PRESIDENTE. Riprendendo l'argomento che avevo già speso nel corso della discussione di oggi pomeriggio, devo dire che non è migliorata la mia cultura generale per quanto riguarda il sistema organizzativo dei magistrati, quindi non sono in grado di prendere posizione in ordine all'effettiva neutralità finanziaria dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone. Fermo il ringraziamento rivolto alla Commissione bilancio per il suo lavoro, in verità non riesco a comprendere in questo caso quali siano le ragioni che hanno motivato la contrarietà della stessa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1299

Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari

Art. 1.

1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

1.1

FASSONE

Al comma 1 sopprimere le parole: «al di fuori del distretto di appartenenza».
